Analytical Dossier 21/2025 ISSN 2704-6419

IMMOBILISMO ISTITUZIONALE E DOVERI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Giulia Melani

International Institute for Global Analyses

Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses
Piazza dei Navigatori 22, 00147 – Rome (Italy)

The views and opinions expressed in this publication are those of the authors and do not represent the views of the Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses unless explicitly stated otherwise.

© 2025 Vision & Global Trends - International Institute for Global Analyses
© 2025 Giulia Melani

First Edition: August 2025

Analytical Dossier 21/2025 - ISSN 2704-6419

www.vision-gt.eu
info@vision-gt.eu

Analytical Dossier 21/2025 ISSN 2704-6419

IMMOBILISMO ISTITUZIONALE E DOVERI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Giulia Melani

Vision & Global Trends - International Institute for Global Analyses

IMMOBILISMO ISTITUZIONALE E DOVERI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Giulia Melani*

Abstract IT: L'aggravarsi della crisi ambientale ha messo in primo piano il concetto di responsabilità intergenerazionale, coscienti di una sproporzione tra l'attuale sfruttamento delle risorse naturali e la loro disponibilità per le future generazioni. Partendo da tale assunto, il presente contributo si propone di analizzare il fenomeno citato nella nuova ottica costituzionale – post-riforma 1/2022 –, parallelamente alla sentenza della Corte costituzionale 105/2024, nota come caso 'Priolo'.
Lo scopo è quello di suscitare una riflessione critica sull'adeguatezza delle politiche statali che si sono adottate negli ultimi anni, pur in presenza di criticità come l'individuazione dei soggetti portatori di interessi e la loro qualificazione.

Parole chiave: generazioni future; Costituzione; ambiente; cambiamenti climatici

Abstract EN: The growing environmental crisis has emphasized the concept of intergenerational responsibility, aware of the disproportion between the current exploitation of natural resources and their availability for future generations. Starting from this assumption, this paper aims to analyze this issue from a new constitutional perspective – post-reform 1/2022 – in parallel with the judgment of the Constitutional Court no. 105/2024, known as the 'Priolo' case.
The aim is to provoke critical reflection on the adequacy of the state policies that have been adopted in recent years, despite critical issues such as the identification of stakeholders and their qualification.

Keywords: future generations; Constitution; environment; climate change

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli studi della Tuscia. Mail: giulia.melani2000@gmail.com

SOMMARIO: 1. Sostenibilità e diritto: dal Rapporto Brundtland alla teorizzazione di modelli sulla responsabilità intergenerazionale. – 2. Gli articoli 9 e 41 alla luce della riforma costituzionale del 2022. – 3. Dalla norma alla prassi: il caso 'Priolo'. – 4. Considerazioni conclusive: verso il superamento di un 'presentismo' assoluto.

1. Sostenibilità e diritto: dal Rapporto Brundtland alla teorizzazione di modelli sulla responsabilità intergenerazionale.

«*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»[1]. Con questa definizione, il Rapporto Brundtland – pubblicato nel 1987 dalla *World Commission on Environment and Development* – riconosceva ufficialmente, per la prima volta, il diritto a uno sviluppo sostenibile. Il documento pone l'accento sul concetto di beni comuni o globali, evidenziando come, in assenza di una regolamentazione adeguata, il loro sfruttamento rischi di comprometterne la disponibilità per le future generazioni.

A verificarsi è una dispersione temporale degli effetti del riscaldamento globale – c.d. responsabilità intergenerazionale[2] – che priva le generazioni successive dei benefici connessi allo sfruttamento ambientale, esponendole alle relative ripercussioni. Pertanto, anche se le attuali generazioni dovessero interrompere l'immissione di CO_2 nell'atmosfera, dovremmo comunque affrontare fin da subito costi più elevati per l'energia e cambiamenti connessi al nostro stile di vita, senza però ottenere benefici istantanei. Al contrario, assumendo un comportamento passivo, continueremmo a trarre vantaggi nell'immediato dal sistema industriale senza pagare le conseguenze negative delle nostre decisioni, che si manifesterebbero solo nel medio-lungo periodo. Questa incongruenza tra causa ed effetti diviene un potente incentivo a non intervenire[3].

Proveremo ora ad analizzare due fondamentali teorie sviluppate nel campo della responsabilità intergenerazionale, estrapolandone differenze e similitudini. La prima è la teoria del *planetary rights* – elaborata dalla giurista americana *Edith Brown Weiss* nel 1989[4] – in forza della quale ogni generazione sarebbe titolare di diritti e doveri planetari; in altre parole, vi sarebbe un dovere di preservazione del

[1] Tr. it. «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». *Cfr.* World Commission on Environment and Development, *Our Common Future (Brundtland Report)*, Oxford University Press, 1987, cit. p. 37.

[2] Come sostenuto tra gli altri dall'autore Massimo Luciani, vi è una difficoltà non indifferente nel fornire una definizione del termine «generazione». Ora, in un'ottica giuridica, si ritiene corretto parlare di responsabilità intergenerazionale con riguardo a coloro che vivranno in futuro, a prescindere dal fatto che siano nati o meno nel momento in cui taluni doveri vengono affermati (si pensi a titolo esemplificativo all'obbligo di raggiungere la neutralità climatica entro un dato arco temporale). *Cfr.* F. GALLARATI, *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico,* in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto n. 2/2023,* 2023, https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2705/2612.

[3] *Cfr.* F. GALLARATI, op. cit., pp. 160-161.

[4] E. B. WEISS, *In Fairness to Future Generations. International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity,* Tokyo, 1989.

pianeta affinché anche le future generazioni possano beneficiarne, al quale corrisponderebbe il diritto di quest'ultime a riceverlo in condizioni non deteriori rispetto a quelle passate. Il fulcro di questo modello risiede nel fatto che tali diritti non sono qualificati come individuali, bensì come *group rights*, e cioè diritti collettivi di tutte le generazioni. Si prescinde, pertanto, dall'identificazione dei relativi titolari. Tuttavia, tale visione è difficile da adottare in ordinamenti liberali come quelli europei, secondo i quali i diritti sono concepiti come pretese individuali, che possono essere fatte valere solo dai rispettivi beneficiari; al contrario, è compatibile con sistemi giuridici comunitaristi[5]. In merito, si veda il caso *Generaciones Futuras*[6], riguardante un'azione sollevata da alcuni giovani di età compresa tra i sette ed i venticinque anni, i quali adducevano la violazione di taluni loro diritti ad opera dello Stato colombiano, resosi inadempiente di fronte ad impegni di riduzione della deforestazione amazzonica adottati a livello internazionale. Con tale sentenza, la Corte critica fortemente il modello antropocentrico, contrapposto a quello ecocentrico, concependo i diritti delle generazioni future come prerogative fondamentali che non si limitano a tutelare gli interessi di singoli individui, bensì di tutte le persone che vivono sul pianeta, comprese le specie animali, vegetali, nonché i soggetti non ancora nati. «La Corte deriva qui una relazione giuridica di diritti-doveri tra generazioni, in virtù della quale sulle generazioni presenti gravano obblighi di cura e custodia dei beni naturali del mondo umano futuro, mentre, in capo a quelle future è configurato il diritto di beneficiare delle stesse condizioni ambientali godute da noi»[7]. Si può notare come tale pronuncia ricalchi, sotto molti aspetti, la teoria dei diritti planetari, concretizzando la visione ecocentrica già ivi presente.

La seconda teoria, invece, elaborata da *Richard Howarth* nel 1992, è quella della catena di obbligazioni. Ora, premesso che le generazioni non si susseguono linearmente, ma si sovrappongono parzialmente tra loro – c.d. *overlap* –, tale modello tende a sancire la sussistenza di un obbligo di una data generazione nei confronti della successiva, con la quale si sovrappone; viceversa, ciascuna generazione avrà un diritto nei confronti della precedente[8]. Tale concetto, tuttavia, si estende non solo alla generazione

[5] Un atteggiamento progressista rispetto alla concezione dei diritti ambientali come diritti collettivi la si ravvisa nella giurisprudenza della Carta africana dei diritti dell'uomo e nella Convenzione americana sui diritti umani. *Cfr.* F. FRANCIONI, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, in *Eur. Jour. Int. Law*, 2010, cit. p. 51.

[6] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 5 aprile 2018, sentenza n. STC4360, https://www.parquesnacionales.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/stc4360-2018.pdf?utm_source=chatgpt.com.

[7] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, sentenza n. STC4360, cit. §§ 5.2-5.3.

[8] A titolo esemplificativo: supponiamo che la generazione A coesista con la generazione B, e che a sua volta quest'ultima coesista con la generazione C, ma che le generazioni A e C non si sovrappongano nemmeno parzialmente. In questa situazione, le obiezioni della non-esistenza e della non-identità impediscono di attribuire diritto alla generazione C nei confronti della generazione A, in quanto, per tutta l'esistenza di quest'ultima, i

immediatamente successiva, bensì oltre: è quello che *Gosseries* chiama «strategia transitiva»[9]. Così facendo, le generazioni più giovani divengono garanti delle obbligazioni assunte dalle generazioni passate nei confronti di quelle che verranno.

Questa teoria differisce dalla precedente riguardo tre aspetti fondamentali. Anzitutto, considera i diritti non come appartenenti ad una collettività, ma come diritti individuali. In secondo luogo, riconosce tali prerogative a persone reali, già esistenti, e non a individui non ancora nati. Infine, non pretende che ogni generazione trasmetta il pianeta esattamente così com'è, ma piuttosto che si impegni a garantire una distribuzione equa dei costi e dei doveri legati alla responsabilità verso le generazioni future; in tal modo, nessuna di esse sarà costretta ad adottare restrizioni sproporzionate dei propri diritti.

Interessante, al riguardo, il caso *Neubauer*[10]. La recente sentenza del Tribunale costituzionale tedesco ha ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge sul clima del 2019 – *Klimaschutzgesetz*, KSG –, la quale sanciva l'obbligo, in capo al Governo tedesco, di ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas ad effetto serra del 55% rispetto ai livelli preindustriali. I giudici, pur non ritenendo che la normativa in esame rappresentasse una violazione del diritto alla vita e all'integrità fisica, ne hanno sancito l'incostituzionalità, nella parte in cui non stabiliva i requisiti volti a disciplinare la riduzione delle emissioni nocive per il periodo *post* 2030; la legge, difatti, avrebbe avuto una portata legata prettamente al presente, senza adottare una visione più ampia resa necessaria dalla grave situazione climatica[11]. Come a dire che «deresponsabilizzare le generazioni presenti, consentendo alle stesse di spogliarsi dei doveri di tutela dell'ambiente dinnanzi alla, oramai nota e ampiamente condivisa, necessità di mantenere la temperatura globale sotto una specifica soglia, non debba essere recepita come una scelta legittima e conforme alla legge fondamentale»[12].

Tale pronuncia ha prodotto ingenti effetti: il KSG è stato emendato introducendo un obbligo di riduzione delle emissioni di CO_2 del 65% entro il 2030, in luogo del precedente 55%, e fissando un

componenti della generazione C ancora non sono nati. Nulla però impedisce di attribuire ai componenti della generazione B un diritto intertemporale nei confronti della generazione A. *Cfr.* F. GALLARATI, op. cit., p. 169.

[9] A. GOSSERIES, *On Future Generations' Future Rights*, cit. pp. 461 ss.

[10] BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, Beschluss des Ersten Senats, 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18–1BvR78/20–1BvR96/20–1BvR288/20, pubblicata il 29 aprile 2021, https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324_11817_order-1.pdf

[11] Si è riconosciuta non tanto una violazione diretta delle norme invocate dai ricorrenti, bensì una violazione indiretta dell'obbligo per lo Stato di astenersi dall'interferire con la legge fondamentale. Sul punto vedi F. CITTADINO, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, in *laCostituzione.info*, 2022, https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/14/il-caso-neubauer-e-la-recente-riforma-dellart-9-cost/.

[12] Comunicato stampa del Tribunale, cit. Si veda anche L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in «*Il diritto dell'economia*», 2021, https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a9-706b-748b-e053-3a05fe0a3a96/Violini%2c%20Formici_doveri%20intergenerazionali%20e%20tutela%20dell%27ambiente.pdf.

ulteriore traguardo intermedio dell'88% entro il 2040. Inoltre, la riforma ha ridotto il quantitativo annuo di emissioni consentite entro il 2030 per ciascun settore. Per i medesimi motivi, la sentenza è stata accolta come una svolta ecologica e in qualità di apertura significativa verso il diritto internazionale.

Tale soluzione ricalca, per certi aspetti, la teoria della catena di obbligazioni, in particolare nel metodo in cui distingue nettamente tra generazioni presenti – di cui fanno parte i ricorrenti – e generazioni future: «queste ultime sono destinatarie di obblighi, ma non sono titolari attualmente di diritti, né come singoli, né come gruppi. Viceversa, i componenti delle generazioni correnti, in quanto contemporanei, sono titolari oggi di diritti fondamentali»[13].

2. Gli articoli 9 e 41 alla luce della riforma costituzionale del 2022.

In tempi recenti, la riforma costituzionale 1/2022 ha dato seguito ad una modifica additiva degli articoli 9 e 41; l'intento era di attuare una concretizzazione, sul piano del diritto, riguardo le considerazioni etiche, nonché l'attività politica ed economica, tutte all'insegna della sostenibilità ambientale. Si ritiene, infatti, che il principio solidaristico, già presente nel testo costituzionale[14], rafforzi il dovere delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, dando vita alla necessità di un bilanciamento intergenerazionale nello sfruttamento delle risorse[15].

Ora, è da notare che il legislatore ha agito in due ambiti distinti, quanto affini: da un lato, introducendo all'articolo 9 un terzo comma dal tenore: «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»; e dall'altro lato, rimodellando l'articolo 41: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini speciali e ambientali». Modifiche, queste, che, pur apprezzabili nelle finalità, sollevano qualche perplessità. La riforma è stata accolta da un'ampia maggioranza, la quale è stata spinta dal peso di tematiche sempre più attuali – tra cui la pandemia da Covid-19 –; tuttavia, le

---

[13] F. GALLARATI, op. cit., p. 176.

[14] Si ritiene che un dovere di solidarietà verso le generazioni future possa estrapolarsi dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale ed economica di cui all'art. 2 della Costituzione, così come dal principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione. *Cfr.* F. BIONDI DAL MONTE, *Ambiente e solidarietà intergenerazionale. Chi sono le future generazioni?*, in *Lessico di etica pubblica, numero 2(2022),* 2022, https://www.iris.sssup.it/bitstream/11382/558274/1/6-BIONDI_LEP_Numero-2-2022_The-Italian-constitutional-reform-118-131.pdf.

[15] *Cfr.* C. GIANNACCARI, *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2023*, 2023, https://iris.uniroma1.it/bitstream/11573/1724776/1/Giannaccari_Generazioni-future_2023.pdf.

modifiche apportate lasciano un'eccessiva malleabilità di tali concetti, ma soprattutto, un'incertezza sull'identificazione delle varie figure coinvolte: chi è tenuto a garantire il rispetto dei doveri sanciti dalla Costituzione? E le generazioni future, possono davvero essere considerate titolari di un diritto soggettivo, oppure semplicemente di un interesse legittimo?

Questi sono solo alcuni dei quesiti a cui si tenterà di fornire una soluzione il più esaustiva possibile, con l'obiettivo di comprendere quale sia il reale contributo offerto dalla riforma. A parere di chi scrive, la risposta al primo interrogativo non è univoca, poiché la Costituzione distribuisce questa responsabilità tra diversi attori istituzionali, ciascuno con un ruolo distinto, ma complementare; è compito del legislatore, cioè del Parlamento e del Governo, tradurre i principi costituzionali in norme concrete. La Costituzione, infatti, delinea valori e doveri fondamentali, ma spetta alla legge ordinaria definirne contenuto, limiti e modalità di attuazione.

Più complesso, invece, appare il secondo aspetto, legato alla vaghezza delle situazioni giuridiche attribuibili alle generazioni future. Il nodo centrale sembra risiedere nel cosiddetto paradosso della non identità[16], teorizzato da *Derek Parfit*, il quale mette in discussione la possibilità di attribuire un danno concreto a persone che, in scenari alternativi di azione, non sarebbero mai esistite. In altri termini, la scelta di sfruttare ed esaurire le risorse naturali non danneggia nessuno in senso stretto, poiché – qualora si fosse optato per un diverso comportamento – quelle stesse persone non sarebbero mai venute ad esistenza.

Tale lettura mette in crisi l'idea tradizionale di danno e responsabilità morale o giuridica. Qualora non vi fosse un soggetto identificabile che subisce un danno, può comunque esistere un dovere morale verso le generazioni future? *Parfit* risponde affermativamente, ma non fondando il dovere sul danno individuale, bensì su una concezione impersonale della moralità: dobbiamo agire in modo da rendere il

[16] Un quesito che *Parfit* si pone consiste nel peso che bisognerebbe attribuire agli interessi delle persone future: egli, difatti, afferma che molte delle nostre scelte avranno delle ripercussioni sia sulla loro identità che sul loro numero; tuttavia, dato che nella maggior parte dei casi non possiamo prevedere di quali effetti si tratterà nello specifico, essi vengono moralmente ignorati. L'autore riprende il seguente esempio: supponiamo di lasciare dei vetri rotti nel sottobosco di una foresta, cento anni dopo questi vetri feriscono un bambino: l'atto consistente nel lasciare i vetri ha danneggiato quest'ultimo; tuttavia, se i vetri fossero stati seppelliti in modo sicuro, questo bambino avrebbe camminato illeso senza ferirsi.
Alcuni autori ritengono che, se da un lato dovremmo essere preoccupati per gli effetti che si ripercuotono sulle persone future, allo stesso tempo siamo moralmente giustificati ad essere meno apprensivi; tale visione è comune nell'analisi dei costi-benefici e consiste nello scontare di una certa percentuale gli effetti più remoti dei nostri atti e politiche – è quello che viene anche definito come *social discount rate* –. Adottando questa visione le catastrofi nel futuro possono essere considerate quasi banali a detta dell'autore; ciononostante, *Parfit* fa un'affermazione che, a parere di chi scrive, merita di essere ripresa: la lontananza nel tempo non ha, se ci pensiamo, più significato della lontananza nello spazio: supponiamo di scoccare una freccia in un bosco lontano e di ferire qualcuno; è vero che io non posso identificare la persona a cui farò del male, ma questa non è una scusante. *Cfr.* D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984.

mondo migliore in generale, anche se ciò non comporta un beneficio per individui identificabili. Potremmo, quindi, affermare che i doveri intergenerazionali di cui si parla traggano la loro ragion d'essere da un concetto solidaristico, senza la necessità di individuare il soggetto che possa ritenersi propriamente titolare di un diritto ed azionarlo[17].

3. Dalla norma alla prassi: il caso 'Priolo'.

Con sentenza 105/2024[18], la Corte costituzionale è tornata su una questione delicata ed in parte già affrontata nel ben più noto caso Ilva[19]. Al centro della vicenda un'ordinanza[20] del GIP presso il Tribunale ordinario di Siracusa, il quale sollevava, in relazione ad alcune disposizioni – tra cui i riformati articoli 9 e 41 comma 2 – questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale[21]. Da tale ordinanza, emergeva come alcuni grandi utenti del polo petrolchimico siracusano convogliavano i propri reflui industriali in un depuratore biologico consortile sito in Priolo Gargallo, rispetto al quale il GIP disponeva un sequestro preventivo relativo a plurime ipotesi di reato, *in primis* il delitto di disastro ambientale aggravato[22].

---

[17] Su tale questione *cfr.* F. BIONDI DAL MONTE, op. cit., p. 103.

[18] CORTE COSTITUZIONALE, 13 giugno 2024, sentenza n. 105/2024, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI%3AIT%3ACOST%3A2024%3A105&utm_source=chatgpt.com.

[19] CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 2013, sentenza n. 85/2013, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85.

[20] TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA, 12 dicembre 2023, ordinanza n. 8/2023, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-02-07&atto.codiceRedazionale=24C00012.

[21] Art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, Norme di attuazione del codice di procedura penale «Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. (*Omissis*)
Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. …

[22] Art. 452-*quater*, Codice penale «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un

La disposizione censurata costituisce una norma generale, la quale si inserisce nell'ambito dell'amministrazione di beni sottoposti a sequestro o confisca da parte del giudice penale; nello specifico, beni che hanno ad oggetto stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale od impianti ed infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva.

L'impugnativa ha trovato fondamento nella portata della norma, che attribuiva alle autorità di governo il potere di dettare misure volte al bilanciamento degli interessi nel caso concreto, sovrapponendosi così alle decisioni dell'autorità giudiziaria che disponeva il sequestro degli impianti. In sostanza, si trattava di una previsione perentoria che non lasciava al giudice alcuna discrezionalità: difatti, egli era tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività senza poter effettuare un'autonoma valutazione, nemmeno qualora emergesse un concreto pericolo per la salute o per l'ambiente[23].

Secondo la Corte, tale disposizione non assicurava un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, poiché non rinviava a prescrizioni specifiche da rispettare per valorizzare i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione che caratterizzano il sistema normativo ambientale[24]. La mancanza di un'effettiva ponderazione, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente per dichiarare l'intero articolo incostituzionale. Pertanto, la Corte si è limitata ad eccepire l'assenza di un termine definito per l'operatività del provvedimento governativo, lasciando invariata la carenza di garanzie rispetto ai principi sanciti dagli articoli 9 e 41 della Costituzione. Ne è derivata la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 2, 9, 32 e 41, comma 2, della Costituzione, in quanto non prevedeva che le misure ivi indicate si applicassero per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi[25].

La sentenza esaminata rappresenta il primo intervento della Corte costituzionale che, successivamente alla riforma n. 1 del 2022, ha valorizzato in modo esplicito la portata innovativa degli articoli 9 e 41, nella loro versione riformata. Pur non determinando uno stravolgimento immediato dell'orientamento

---

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

[23] Tutto ciò è apparso al rimettente incompatibile con i parametri costituzionali evocati in tutti quei casi in cui le misure adottate dall'autorità di governo risultino insufficienti ad offrire un'adeguata tutela ambientale, o addirittura alla vita e alla salute delle persone su cui ricadono le conseguenze nocive dell'attività produttiva. *Cfr.* in merito R. BIN, *Il "caso Priolo": scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *consulta online*, 2024, https://giurcost.org/contents/giurcost//studi/bin3.pdf.

[24] CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 105/2024, cit. p. 14, § 2.7.2.

[25] CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 105/2024, cit. p. 24, § 6.

pregresso, essa segna l'avvio di un percorso interpretativo che riconosce alla tutela dell'ambiente e alla promozione di uno sviluppo sostenibile un ruolo sempre più centrale nel bilanciamento con la libertà di iniziativa economica privata. In tal senso, il dispositivo assume un valore non soltanto giuridico, ma anche sistemico, ponendosi quale potenziale catalizzatore di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale capace di consolidare, nel tempo, un modello di sviluppo coerente con le istanze ecologiche e con le esigenze di protezione intergenerazionale sancite a livello costituzionale.

4. Considerazioni conclusive: verso il superamento di un 'presentismo' assoluto.

L'analisi condotta fino ad ora ci mostra come il tema della responsabilità intergenerazionale in materia ambientale non sia più confinato alla sola speculazione teorica, ma si stia progressivamente traducendo in principi e strumenti giuridici concreti. I due modelli intergenerazionali esaminati mettono, chiaramente, in luce l'alternativa tra una concezione statica, subordinante la tutela delle generazioni future al soddisfacimento dei bisogni presenti, e una concezione dinamica, al contrario, riconoscente l'esistenza di doveri immediati e inderogabili nei confronti del prossimo.

Seguendo tale senso, la riforma costituzionale n. 1/2022 rappresenta un passaggio cruciale: l'inserimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali rafforza l'idea di una solidarietà tra generazioni, ponendo limiti e responsabilità tanto ai pubblici poteri, quanto all'iniziativa privata. Sebbene, la portata innovativa di tali modifiche rischia di rimanere sulla carta se non accompagnata da un'applicazione effettiva e coerente. Il caso Priolo ne è testimonianza, costituendo un importante tassello nel panorama dell'attuale giustizia ambientale italiana. Esso evidenzia come la Corte non possa sottrarsi al compito di integrare nei propri parametri di giudizio la dimensione intergenerazionale della tutela ambientale, soprattutto dopo la riforma del 2022.

Non solo, la pronuncia rivela una certa prudenza istituzionale, che preferisce circoscrivere la declaratoria all'aspetto più macroscopico – l'assenza di un termine – evitando di spingersi a un bilanciamento radicale tra interessi economico-produttivi e diritti fondamentali. Il caso Priolo appare, dunque, come un passo intermedio: da un lato segna un progresso, poiché consolida l'idea che la continuità produttiva non può essere perseguita in maniera illimitata a discapito della salute e dell'ambiente; dall'altro, tuttavia, lascia aperta la questione di un più compiuto riconoscimento dei doveri verso le future generazioni, rimettendo al legislatore – e, indirettamente, altresì alla giurisprudenza ordinaria – il compito di dare sostanza ai principi introdotti dalla riforma costituzionale.

Alla luce di quanto emerso, appare evidente che l'attuale assetto giuridico continui a risentire di un 'presentismo' assoluto; tale privilegia in modo esclusivo il presente, ignorando o marginalizzando le esigenze future. Il superamento della medesima visione significherebbe riconoscere che i diritti delle

generazioni future non rappresentino più astrazione, ma una componente essenziale del nostro ordinamento, capace di orientare decisioni politiche, economiche e giudiziarie già oggi. Solamente così sarà possibile accogliere in definitiva l'idea che la giustizia ambientale non riguardi il domani, anzi, costituisce un dovere inderogabile odierno.

Vision & Global Trends - International Institute for Global Analyses

www.vision-gt.eu info@vision-gt.eu